Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 23 aprile — Numero 96

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 463, *che reca provvedimenti provvisori per agevolare la costruzione di case economiche e popolari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di diciassette milioni annui di lire, a cominciare dall'esercizio 1920-1921, nel bilancio del Ministero di industria e commercio, per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al primo comma dell'art. 30 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2318.

È anche approvata una ulteriore maggiore assegnazione, nel detto bilancio, di quattro milioni annui di lire per analogo contributo sui mutui di cui all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1920, n. 1432 per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.

Art. 2.

L'assegnazione dei 17 milioni di cui all'articolo precedente dovrà essere erogata alle operazioni di mutuo per le quali furono presentate domande da Comuni, da Istituti autonomi per case popolari, da Società cooperative e da Enti privati al Ministero dell'industria e del commercio, ed esso abbia in argomento emesso un formale impegno, provvisorio, subordinato all'adempimento di condizioni che si siano verificate.

Uguale erogazione potrà essere autorizzata, su parere del Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie, nei riguardi:

a) delle Società cooperative di Roma e di Napoli che abbiano affidato le costruzioni all'Unione edilizia nazionale, le prime a tutto il 31 dicembre 1920 e le seconde in virtù dell'art. 32 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, nel complessivo importo di contributo per L. 2.919,620;

b) delle domande presentate da Comuni e dagli Enti autonomi di cui al n. 3 dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n 2318, al Ministero d'industria e commercio fino al 31 marzo 1921, e per le quali non esiste alcun impegno;

c) delle riserve per mutui suppletivi necessari per ultimare le costruzioni in corso, fino all'importo di contributo per L. 2.766.992.

Art. 3.

Entro i limiti delle disponibilità residuali, dopo sod disfatti gli impegni di cui al precedente articolo, potranno essere prese in considerazione le domande presentate, per conto di Società cooperative, a tutto il 31 marzo 1921, al Ministero di industria e commercio, per le quali non esista alcun impegno.

Tali domande dovranno essere preventivamente sottoposte, dalla Società richiedente, all'esame dell'Istituto autonomo per case popolari della città a cui appartiene la Società cooperativa.

Ove non esista Istituto autonomo, la domanda stessa sarà sottoposta all'esame del Comune.

L'Istituto autonomo, o, in sua vece, il Comune, dovranno esporre il loro parere sulle domande suddette per quanto concerne così la eventuale riduzione della somma richiesta, come il coordinamento delle domande alle necessità locali della popolazione, avendo particolare riguardo al fine di proporzionare equamente il finanziamento ai bisogni di abitazione di tutte le classi.

La decisione definitiva spetta al Ministero del commercio, il quale avrà anche facoltà di ridurre d'ufficio le somme domandate o proposte e di pronunciare inappellabilmente sui ricorsi ad esso presentati da Società cooperative contro i pareri contrari alle loro domande, emessi dagli Istituti autonomi o dai Comuni.

Sulle domande delle Società cooperative di impiegati in Roma il parere dell'Istituto per le case popolari dovrà essere concordato con l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 4.

Salvi ulteriori provvedimenti intesi a regolare in modo organico le questioni relative alla costruzione di case civili e popolari, nessuna altra domanda di Società cooperative sarà ammessa quando sia stata presentata oltre il 31 marzo 1921.

Art. 5.

Il contributo a carico dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui relativi alla costruzione di case economiche o popolari s'intende commisurato sul capitale iniziale mutuato.

Art. 6.

L'Ufficio permanente di cui all'art. 17 del testo unico 30 novembre 1919, n 2318, è costituito dai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dell'industria e commercio o di altre amministrazioni dello Stato, che già vi sono comandati.

A l'ordinamento dell'Ufficio stesso sarà provveduto con successivo decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 464, *concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 62 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è aggiunto il seguente comma:

« Però il servizio per richiamo in occasione della guerra durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920 prestato dagli ufficiali della riserva e da quelli che provvisti di pensione, dalla riserva passarono nella milizia territoriale, è valido a tutti gli effetti di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti, ed anche per la riversibilità della pensione medesima alle loro vedove ed orfani, come continuazione di quello precedentemente prestato ».

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente, in quanto riguarda la riversibilità della pensione alle vedove ed agli orfani, è applicabile anche agli ufficiali appartenenti alla posizione di congedo provvisorio.

Art. 3.

All'articolo 87 del testo unico, 21 febbraio 1895, numero 70, è aggiunto il seguente comma:

« Il servizio per richiamo, in occasione della guerra,

prestato durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920, dagli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, è valido a tutti gli effetti della pensione anche per la riversibilità della pensione a favore delle loro vedove ed orfani come continuazione di quello precedentemente prestato, e dà diritto a nuova liquidazione di assegno all'atto del ricollocamento in congedo ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a tutti gli ufficiali in essa contemplati che siano stati ricollocati in congedo dopo il 24 maggio 1915, nonchè alle loro famiglie.

Agli ufficiali predetti ed alle loro famiglie sono estese le disposizioni del R. decreto 18 novembre 1920, numero 1626, con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ — FACTA — SECHI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, *che modifica il regolamento 15 luglio 1909, n. 541, circa la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 67 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Ritenuto che col nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione carceraria, abolitosi il grado di ispettore generale, gli incarichi di ispezione possono essere conferiti ai direttori ed ai direttori superiori e che pertanto a tutti i funzionari di grado pari o superiore a direttore debbasi fare eguale trattamento nei riguardi dell'indennità di alloggio;

Vista la tabella *B* annessa al regolamento predetto nella quale sono elencate le località, dove manca l'alloggio in natura pei funzionari indicati nel succitato articolo e stabilite le indennità da corrispondersi ai medesimi, in luogo dell'alloggio, al quale hanno diritto;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917 con cui sono state aggiunte altre località alla predetta tabella;

Ritenuta la necessità di elevare la misura delle indennità suaccennate per porle in armonia con l'attuale prezzo dei fitti degli appartamenti, e di raggruppare in 7 categorie, anzichè in nove, le località indicate nella citata tabella *B*;

Considerato, inoltre, che per le variazioni che si rendesse necessario apportare nelle categorie suindicate in conseguenza di eventuali soppressioni o di istituzioni di Direzioni carcerarie autonome, è opportuno provvedere con apposito decreto Ministeriale da sottoporsi alla Corte dei conti per la registrazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Nell'articolo 67 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, alle parole: « Ispettori generali di seconda classe » sono sostituite le parole: « Direttori superiori ».

2. Alla tabella *B* annessa al regolamento predetto è sostituita la seguente tabella:

Categoria	LOCALITA'	Celibi o vedove senza prole	Ammogliati senza prole od ammogliati o vedovi con prole di età inferiore ai sette anni	Ammogliati o vedovi con prole di età superiore ai sette anni
1	Bari — Civitavecchia — Roma	1000	1400	1800
2	Lecce — Messina — Taranto Oneglia — Udine — Verona	800	1300	1500
3	Caltanissetta — Campobasso — Reggio Calabria	750	1200	1400
4	Aquila — Brescia — Forlì — Santa Maria Capua Vetere	700	1100	1300
5	Aversa — Bologna — Pesaro — Potenza — Catania — Foggia — Gerace — Livorno — Lucera — Siracusa — Trapani	650	1000	1200
6	Cassino — Modica — Reggio Emilia	600	900	1100
7	Favignana — Nicastro — Saluzzo — Volterra — Montesarchio — Finalborgo — Milazzo — Monteleone Calabro — Nuoro — Sarzana — Soriano nel Cimino	550	800	1000

3° per le variazioni che si credesse necessario apportare alle suindicate categorie per soppressioni od istituzioni di direzioni carcerarie autonome si provvederà con decreto Ministeriale da sottoporsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto avrà attuazione a decorrere dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 256, *che approva il regolamento per il funzionamento dell'Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio dei porti di Oneglia e di Porto Maurizio.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462, che istituisce un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio » con sede in quest'ultima città per la costruzione e l'esercizio delle opere di quei due porti;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 304;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, pel funzionamento del l'Ente autonomo istituito con decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462 per la costruzione e l'esercizio dei porti di Oneglia e di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGOLAMENTO
per l'Ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio

CAPO I.

Costituzione dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio, istituito dal decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462, con sede in questa ultima città, ha un'amministrazione autonoma, affidata ad un Consiglio composto nel modo prescritto dall'art. 1 del decreto-legge stesso e la sua durata di anni 70 decorre dal 14 gennaio 1920.

Art. 2.

Sono incapaci di coprire la carica di consigliere di amministrazione dell'Ente coloro che si trovino in qualcuna delle condizioni enumerate dall'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

La carica di componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente è incompatibile colla qualità:

a) di attore o convenuto e loro rappresentanti e patrocinatori, di arbitro o perito in un giudizio ordinario, arbitrale o avanti a giurisdizioni speciali, in cui l'Ente sia parte;

b) di partecipante direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di interesse dell'Ente, od in Società ed imprese aventi scopi di lucro sovvenute in qualsiasi modo dall'Ente o da esso vigilate;

c) di stipendiato o salariato dell'Ente;

d) di debitore dell'Ente da questo messo in mora;

e) di ascendente, discendente, parente o affine, fino al secondo grado delle persone indicate alle lettere *a*), *b*), *c*).

Art. 3.

Decadono dall'ufficio i consiglieri di amministrazione che vengano a trovarsi in alcune delle condizioni enumerate all'articolo precedente o che non intervengano a quattro adunanze consecutive, salvo che l'assenza dipenda da gravi circostanze personali o di servizio non aventi carattere da frustrare lo scopo della rappresentanza.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione con l'intervento, anche in seconda convocazione, della maggioranza dei suoi componenti, previa contestazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non minore di giorni 15 per le contro deduzioni.

Il provvedimento dichiarativo di decadenza è definitivo.

Art. 4.

Quando nel Consiglio di amministrazione si verifichino vacanze per decadenza, per dimissioni, e per qualsiasi altra causa, l'autorità o l'Ente, che nominò il componente cessato dall'ufficio, provvede a nuova nomina e la comunica all'Ente portuale entro un mese dalla partecipazione dell'avvenuta vacanza fatta a cura del presidente.

Chi sostituisce componenti del Consiglio anzitempo cessati dall'ufficio rimane in carica solo quanto avrebbe durato il predecessore, salvo conferma.

Art. 5.

L'ufficio di presidente dell'Ente e di consigliere di amministrazione è personale.

Non può mai essere dato al presidente dell'Ente o ai consiglieri di amministrazione mandato imperativo; se dato, non è obbligatorio.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente e i consiglieri d'amministrazione di regola scadono dall'ufficio ogni quadriennio a decorrere dal giorno della prima adunanza del Consiglio, salva diversa decorrenza stabilita per il presidente nel R. decreto di nomina.

Due mesi prima della scadenza del quadriennio il Consiglio promuove la nomina o la conferma del presidente e questi promuove dalle rispettive Amministrazioni la nomina o la conferma dei loro rappresentanti.

I provvedimenti di nomina devono essere comunicati all'Ente almeno un mese prima della scadenza del quadriennio.

CAPO II.

Del Consiglio di amministrazione e del presidente dell'Ente

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente e

decide in qualsiasi materia di competenza dell'Ente, salvo le attribuzioni demandate al presidente dalle leggi, dai regolamenti o dal Consiglio stesso.

Art. 8.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, ogni bimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal presidente per propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno cinque consiglieri. In questo caso la convocazione ha luogo entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio può essere convocato dal consigliere più anziano.

Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, sono inviati ai consiglieri in lettere raccomandate almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso, col sommario degli oggetti da trattare, sia spedito quarantotto ore prima mediante dispaccio telegrafico; ma in tal caso, se la maggioranza dei presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

In nessun caso possono essere deliberati oggetti non inseriti nell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio, al completo e con voto unanime, disponga diversamente.

Art. 9.

Il Consiglio non può deliberare se non coll'intervento della maggioranza dei suoi componenti; però alla seconda convocazione, che potrà aver luogo nel secondo giorno dalla prima, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità è decisivo il voto del presidente. Il voto non può essere espresso per corrispondenza, nè per mezzo di rappresentante

Il segretario generale dell'Ente è segretario del Consiglio di Amministrazione ed ha voto consultivo.

Il presidente, gli altri membri del Consiglio di amministrazione ed il segretario generale, o chi lo sostituisce, si astengono dal prender parte a discussioni o deliberazioni su argomenti che li riguardino personalmente, o che interessino congiunti o affini sino al quarto grado civile, o che riguardino aziende o ditte, colle quali essi abbiano rapporti di interesse o di affari.

Potranno essere consultati, facendo i intervenire alle adunanze, funzionari dello Stato per questioni che interessano le loro mansioni.

Art. 10.

I processi verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale. In caso di impedimento o di assenza del segretario generale, o quando egli debba astenersi giusta il precedente articolo, i verbali sono redatti da uno dei consiglieri, o da un impiegato dell'Ente, a seconda delle determinazioni del presidente.

I verbali indicano gli argomenti trattati e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale sia fatto menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella adunanza seguente, oppure approvati seduta stante nei casi di urgenza; son firmati dal presidente e dal segretario generale, o da chi ne fa le veci.

Art. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente e coordina l'attività dei diversi uffici;

b) determina gli affari e dispone la materia da sottoporsi ad esame e deliberazione del Consiglio;

c) convoca e presiede le adunanze;

d) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, cui l'Ente è soggetto;

e) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e i salariati;

f) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

g) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative, che gli fossero delegate dal Consiglio;

h) rende esecutori i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i proventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da acquisti e da altri proventi, ed il riparto delle spese erogate per lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

i) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione; nonchè le norme generali, alle quali dovranno essere informati i capitolati d'oneri;

l) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

m) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 41;

n) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta, alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

o) può prendere sotto la sua responsabilità, e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva, le deliberazioni a questo spettanti, quando la urgenza sia tale da non permettere la convocazione e dipenda da una causa nuova e posteriore all'ultima adunanza.

Art. 12.

Al presidente è dovuta, dalla data di decorrenza della nomina, una indennità annua di L. 10.000 da corrispondere a dodicesimi posticipati.

Ai consiglieri di amministrazione spetta a carico dell'Ente, per le ordinarie mansioni, l'indennità di L. 2000 annue da corrispondere in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta e in parte come indennità fissa alla fine di ogni esercizio finanziario, nella misura che sarà determinata dal Consiglio medesimo.

Ai consiglieri residenti fuori della città, ove ha luogo l'adunanza del Consiglio, le Amministrazioni che li hanno nominati corrispondono a proprio carico le indennità di missione e di trasferta ed ogni altra indennità stabilita dalle leggi o dai propri regolamenti, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che l'abbiano sostenute.

Le spese di viaggio, di permanenza o di rappresentanza e ogni altra relativa a missioni od incarichi adempiuti dal presidente dell'Ente o dai consiglieri di amministrazione nell'interesse dell'Ente faranno carico al medesimo.

Art. 13.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento. Può inoltre esercitare le attribuzioni che il presidente ritenga di delegargli.

CAPO III.

Uffici, impiegati e salariati.

Art. 14.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati dall'Ufficio di segretariato generale, dall'Ufficio tecnico per lavori, dagli Uffici per l'esercizio dei porti e dalla ragioneria.

I capi servizio rispondono direttamente al presidente del funzionamento dei rispettivi Uffici.

Il Consiglio di amministrazione può affidare la superiore consulenza tecnica a persone di speciale capacità, fissando nell'atto di nomina l'annuo compenso.

Può altresì riunire due o più uffici sotto la direzione di unico titolare.

Art. 15.

Il segretariato generale comprende i servizi amministrativi dell'Ente ed è retto da un segretario generale.

Questi ha la direzione dei servizi amministrativi; è responsabile verso il presidente ed il Consiglio del loro andamento ed ha le attribuzioni di capo del personale.

Le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2462, saranno delegate esclusivamente al segretario generale dell'Ente, sempre che esso appartenga all'Amministrazione dello Stato.

Art. 16.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere ad essa proposto, la tenuta dei libri contabili necessari al regolare funzionamento dell'Ente, ed in particolare, del conto impegni, del copia-mandati, dello scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, del registro degli atti impeditivi di pagamenti, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente o di cui esso ha la gestione.

Spetta inoltre alla ragioneria, di preparare nei prescritti termini, il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo della azienda, ed in generale di curare i provvedimenti ed atti necessari al regolare funzionamento ed al perfetto controllo della gestione contabile dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di tenuta dei libri contabili e del funzionamento della ragioneria.

Art. 17.

La nomina e la revoca del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria sono fatte dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il personale d'ordine e di servizio viene assunto e licenziato dal presidente, sentito il segretario generale.

Art. 18.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da amministrazione di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari ed amministrative dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dovrà riferirne alla Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Il presidente, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte pei capi ufficio dal presidente e per l'altro personale dai rispettivi capi di ufficio, con visto del presidente.

Art. 19.

Al personale direttamente assunto dall'Ente sono estese le disposizioni degli articoli 7 e 10 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Al personale stesso il presidente dell'Ente può, sentito il segretario generale, o su proposta del medesimo, infliggere la censura o la sospensione dello stipendio e dalle funzioni fino a giorni 5, udite le discolpe dell'interessato; per le maggiori pene disciplinari decide il Consiglio d'amministrazione, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 17.

Quando la gravità dei fatti lo richiede, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'interessato, salvo le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione nella sua successiva adunanza.

Il provvedimento del presidente e la deliberazione del Consiglio d'amministrazione, nei limiti della rispettiva competenza, hanno carattere definitivo.

Art. 20.

Le indennità per trasferte e traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 21.

Le altre norme per il funzionamento interno degli uffici, le attribuzioni di questi, l'assunzione, le promozioni, gli stipendi ed in generale lo stato economico e giuridico degli impiegati direttamente assunti, saranno determinate con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, il quale annualmente approva anche il ruolo organico del personale.

CAPO IV.

Gestione finanziaria

Art. 22.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'esercizio finanziario riguarda tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese, che si accertano in detto periodo di tempo, e tutte le variazioni, che si verificano nel patrimonio, sia in dipendenza del bilancio, sia per qualsivoglia altra causa.

Art. 23.

La ragioneria prepara per il 31 ottobre di ciascun anno lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Esso è costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed i profitti, che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva, le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere e da pagare, reali e figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Art. 24.

Non oltre il 15 febbraio di ciascun anno sarà compilato e sottoposto al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente. Copia di esso dovrà essere comunicato ai membri del Consiglio almeno dieci giorni prima della discussione.

Tale conto ha a corredo apposite tabelle dimostranti il movimento avvenuto nella sostanza patrimoniale dell'Ente, la sua consistenza e l'utile o la perdita netta dell'esercizio; nonchè la relazione dell'andamento generale dell'azienda.

Appena approvato dal Consiglio, il conto consuntivo sarà rimesso, non oltre il 1° trimestre di ogni anno, ai Ministeri interessati e si intenderà approvato se entro un trimestre dalla data di comunicazione non sarà stato restituito con eventuali osservazioni.

Art. 25.

L'autorizzazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, o al presidente, nel limite che verrà dal Consiglio stesso determinato.

I capi ufficio sono ordinatori secondari delle spese, nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 26.

I mandati di pagamento per le spese autorizzate come all'articolo precedente sono emessi a cura del capo ragioniere dell'Ente in base a richiesta vistata dal segretario generale e vengono sottoscritti dal capo ragioniere medesimo e vistati dal presidente o da chi lo sostituisce.

Ove il capo ragioniere non creda, per insufficiente documentazione, o per altra irregolarità, di dar corso ad una richiesta al pagamento, ne riferisce al presidente, il quale, mediante ordine scritto, potrà disporre l'esecuzione della richiesta, salvo a sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione.

Art. 27.

Il servizio di Cassa per l'Ente può essere affidato ad Istituti di credito all'uopo richiesti, i quali, entro i limiti delle disposizioni date dal presidente, possono aprire crediti fino al limite di lire 100,000,00 a favore di funzionari dell'Ente per porli in grado di provvedere, mediante rilascio di buoni, al pagamento di spese da farsi in economia ed a quelle altre che saranno determinate dal Consiglio.

Per gli stessi fini ed in favore degli stessi funzionari possono emettersi mandati di anticipazione fino al limite di lire 10,000.

I mandati sono firmati dal presidente, dal segretario generale e portano il visto del ragioniere.

Non può essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto coi documenti giustificativi della erogazione di 2[3 dell'importo del precedente.

Art. 28.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme poste a loro disposizione, o ricevute in anticipazione, finchè non ne abbiano ottenuto dal Consiglio d'amministrazione regolare discarico.

Essi devono presentare il rendiconto coi documenti giustificativi non oltre la fine di ciascun trimestre, ovvero appena erogati totalmente i fondi, o quando cessi lo scopo dell'anticipazione o dell'apertura di credito o l'incarico relativo.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno devono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario scaduto e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti colla chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere versate alla Cassa le somme anticipate e non spese.

Art. 29.

Tutti coloro che hanno maneggio di danaro, o che sono incaricati del deposito o della custudia di valori e materiali di pertinenza dell'Ente devono prestare cauzione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Potranno essere dispensati dal prestare cauzione i funzionari, che hanno maneggio di fondi in anticipazione per le spese da eseguire in amministrazione o in economia, nonchè gli istituti di credito di riconosciuta solidità, cui fosse affidato il servizio di cassa, o la custodia di valori dell'Ente.

Gli agenti consegnatari rispondono in proprio dell'opera dei loro dipendenti, anche se questi siano stati assunti coll'approvazione dell'autorità competente.

La responsabilità degli agenti consegnatari non diminuisce per la vigilanza, sindacato o controllo che venga esercitato sulla loro gestione.

Art. 30.

Per le spese sostenute per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462, l'Ente rimetterà al Ministero dei lavori pubblici copia dei certificati di pagamento fatti agli imprenditori e dei documenti di spesa con la richiesta di rimborso, salvo diverse disposizioni, che il Ministero stesso credesse stabilire.

Per la riscossione delle annualità, di cui all'art. 3 della convenzione 25 novembre 1919, l'Ente presenta la relativa richiesta debitamente documentata al Ministero dei lavori pubblici appena sussistano le condizioni di esigibilità risultanti dal comma 3° dello stesso articolo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ente trasmette in duplice esemplare al Ministero dei lavori pubblici la liquidazione dei contributi dovuti dagli Enti locali, giusta l'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462. Essa diventa definitiva quando viene restituita col visto del Ministero, ovvero quando siano trascorsi due mesi dall'invio, senza che il Ministero abbia fatto osservazioni.

A ciascuno degli Enti è data comunicazione dell'estratto della liquidazione definitiva, perchè esegua il rimborso delle rate di sua spettanza, le quali dovranno essere pagate all'Ente portuale entro il mese di marzo di ciascun anno.

Ogni anno, appena approvato il bilancio preventivo, l'Ente rimette ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nelle spese da sostenere nell'anno successivo.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore quota che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 31.

Le modalità di riscossione delle tasse e sovratasse affidate dall'Amministrazione doganale, del versamento all'Ufficio di cassa dell'Ente o delle operazioni di verifica saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo. Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente a mezzo dei suoi uffici alla riscossione dei proventi di concessione od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta o di altri cespiti, l'Amministrazione governativa continuerà a percepirli e li rimborserà a richiesta dell'Ente con decorrenza dal 14 gennaio 1920. L'Ente però ha facoltà di prendere visione negli uffici doganali a mezzo di propri delegati, dei registri e bollettari concernenti le riscossioni delle speciali tasse portuali dopo aver preso accordi col direttore della dogana.

Art. 32.

Le spese di riparazioni dei danni arrecati dai privati ad opere, impianti ed altri beni di pertinenza dell'Ente, o ad esso concessi, saranno a questo rimborsate sui depositi che la capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai responsabili, a norma degli articoli 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento, nella cassa dell'Ente.

A tal fine, constatato il danno, la capitaneria inviterà l'Ente a determinare senza indugio l'entità del deposito per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione, la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla capitaneria di porto, che curerà la restituzione al depositante della eventuale eccedenza di deposito.

Art. 33.

Qualora in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462, l'Ente intendesse emettere obbligazioni, il piano finanziario dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero del tesoro.

CAPO V.

Contratti e lavori.

Art. 34.

Nei modi e colle forme deliberate dal Consiglio di amministrazione si provvede a tutti gli acquisti, trasporti, alienazioni, fitti e lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente.

Può provvedersi in economia a lavori, forniture e trasporti in tutti i casi in cui tal procedimento è consentito per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 35.

I progetti tecnici sono soggetti all'approvazione del Consiglio di amministrazione coll'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, qualora la spesa non superi L. 100,000 e qualora riguardino varianti a progetti approvati e le varianti stesse non importino maggiori spese superiori a L. 50,000.

Saranno invece sottoposti all'esame del Consiglio predetto per la

conseguente approvazione del Ministero dei lavori pubblici i progetti che importino spesa superiore a L. 100,000 e variazione essenziale o di importo superiore a L. 50,000 a progetti approvati dal Ministero stesso.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzare l'esecuzione dei lavori entro il limite di L. 100,000 in pendenza della presentazione del progetto.

In caso di somma urgenza, qualora si tratti di prevenire danni gravi alle opere, oppure di ristabilire il servizio su linee interrotte e garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 36.

Saranno parimenti sottoposti alla approvazione del Ministero del lavori pubblici i progetti delle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale di nuovi quartieri urbani, di cui all'art. 12 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462, come pure i progetti di opere, impianti e stabilimenti industriali da costruirsi entro i limiti della zona suddetta.

Art. 37.

I lavori di manutenzione e di riparazione delle opere di difesa esterna che non sono a carico dell'Ente potranno dal Ministero dei lavori pubblici essergli commessi a rimborso di spese.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione, si applicheranno le norme di cui al presente capo.

Art. 38.

Su richiesta dell'Ente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per opere e provviste che riguardano servizi ferroviari. In questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci del vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi ferroviari e marittimi, nonchè quelli del congiungimento della zona industriale coi porti mediante impianti ferroviari. I progetti che riguardino modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati all'Ente e sottoposti al procedimento stabilito per gli altri.

CAPO VI.

Esercizio dei porti.

Art. 39.

Le aree e le banchine, di cui l'Ente ha la gestione in base all'articolo 3 della convenzione del 25 novembre 1919, sono distinte in tre categorie:

1° aree e banchine occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita la occupazione solo per il tempo necessario per il disbrigo delle operazioni medesime;

2° aree e banchine concesse per più lungo tempo e per altri usi, i quali non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* e la rimessa delle aree e delle banchine nel pristino stato;

3° aree e banchine concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree e banchine stesse.

La distribuzione delle aree e banchine tra le tre categorie sarà fatta dall'Ente, sentita la Capitaneria di porto. Questa procederà d'accordo coll'Ente per la distribuzione degli accosti e la destinazione commerciale delle banchine.

Art. 40.

L'occupazione delle aree o banchine della 1ª categoria sarà regolata dalle norme o tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero competente, a mente dell'art. 11 della convenzione sopracitata, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Fino a che tale regolamento non sarà approvato si provvederà applicando le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 41.

Le concessioni contemplate al n. 2 dell'art. 39 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali ed anche per più lungo periodo se riguardino i cantieri e le industrie navali contemplate nel capo 1°, titolo terzo, del regolamento 20 novembre 1879, per l'applicazione del codice per la marina mercantile.

Le licenze trimestrali o semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella 1ª adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica non abbia avuto luogo.

Le licenze annuali o di durata maggiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione; questa autorizzazione, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Le licenze, delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza, si intendono decadute.

Art. 42.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà, in qualunque tempo e per qualunque causa, sospenderne gli effetti, risolverle e far sgombrare il suolo occupato con semplice intimazione scritta. In questi casi il concessionario non potrà pretendere indennizzo e compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè però abbia usufruito dell'area per un periodo di tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 43.

Quando per lo scopo della concessione e per le opere di cui occorra autorizzare l'esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto. I contratti saranno sottoposti all'approvazione ministeriale o Reale a seconda che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Le concessioni anche fatte per contratto saranno sempre revocabili per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere contrattualmente subordinata al pagamento di un'indennità proporzionale al costo, previamente accertato, delle opere, ed al tempo mancante al termine della concessione.

Nei contratti stessi sarà anche stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgomberare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato allo scadere della concessione, senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 44

I canoni per le licenze di cui all'art. 41, comma 2°, e le corrispondenti cauzioni sono fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere, la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 45.

Le domande di concessione che riflettono l'occupazione della stessa area, o che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili sono concorrenti.

Tra più domande concorrenti ed aventi gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 39 la preferenza normalmente è determinata dalla priorità dell'effettiva presentazione, quale risulta accertata dal registro dell'Ente appositamente tenuto.

Il Consiglio di amministrazione però, su proposta del presidente, ha facoltà di derogare a tale norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione al migliore offerente quando le domande abbiano lo stesso fine; sia dando la preferenza con deliberazione motivata alla domanda rispondente ad un fine, che, esso giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, quando le domande abbiano diversi fini.

Tra più domande concorrenti a concessioni da farsi per contratto è preferita, ad esclusivo giudizio del Consiglio di amministrazione e con deliberazione motivata, quella, che si proponga finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, o, a parità di condizioni, quella che presenti maggiori accertate garanzie tecniche, finanziarie od industriali di immediata esecuzione e utilizzazione.

Anche in questi casi l'Ente potrà sempre, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara e a licitazione privata, sulla base dell'aumento del canone ed anche in seguito a concorso per miglioramento dei progetti tecnici.

Art. 46.

A garanzia di qualsiasi concessione, il concessionario dovrà depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantirne il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 47.

Sulle domande di concessione sarà sentita la Capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

I contratti e le licenze di concessione saranno riassunte nei loro elementi essenziali in un registro tenuto dall'Ente e porteranno il numero d'ordine dell'annotazione sul registro. Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza o per contratto dovrà essere trasmesso per notizia al Ministero competente alla fine di ciascun semestre.

Art. 48.

Per quanto non sia previsto dal decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2462, e dal presente regolamento, l'Ente si atterrà, per le concessioni, alle norme contenute nel titolo III del regolamento per la marina mercantile ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in argomento.

Art. 49.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi e dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè di capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente potrà essere da questo anche dato in concessione ai privati, giusta gli articoli 122 e seguenti del regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto dovrà essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale in conformità a quanto è stabilito nell'art. 11 della convenzione [illegible] novembre 1919.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 50.

L'Ente potrà richiedere la R. Avvocatura erariale di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi o passivi avanti i tribunali ordinari, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondere dall'Ente all'Avvocatura saranno liquidate a norma di legge.

Art. 51

Fino a quando l'Ente non avrà costituito i propri uffici potrà valersi dell'opera di impiegati degli uffici degli Enti locali, o, previa autorizzazione dei Ministeri competenti, di impiegati dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto in data 20 gennaio 1921:
Il ministro del tesoro
MEDA
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro dell'industria e commercio
ALESSIO.

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 350, *che modifica la costituzione dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco al merito del lavoro;

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1911, n. 1205, che modifica la costituzione del predetto Ordine;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700, che aggrega al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »

Ritenuta l'opportunità d'introdurre nella costituzione dell'Ordine anzidetto alcune modificazioni consigliate dall'esperienza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro » è destinato a premiare i cittadini italiani che abbiano acquistato titoli di singolare benemerenza nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.

Art. 2.

La decorazione di quest'Ordine conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa a coloro che si sono resi benemeriti segnalandosi:

a) nell'agricoltura: mediante colonizzazione di terre incolte opere di irrigazione o di bonifica o di disciplina di corsi d'acqua, introduzione di nuove colture o di notevoli perfezionamenti nei processi produttivi, rimboscamenti di terreni montuosi, o infine mediante opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, mediante impianto o trasformazione di fabbriche, scoperte od invenzioni industriali di notevole importanza pratica, introduzione di notevoli perfezionamenti tecnici, utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime od infine a coloro che abbiano contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie, anche con provvedimenti atti a diffondere istituzioni di previdenza o di cooperazione;

c) nel commercio, mediante apertura di nuovi sbocchi ai prodotti nazionali, o notevole incremento dato ad esportazione di prodotti già richiesti dall'estero, nonché a coloro che abbiano creato o dato forte impulso ad istituzioni di credito atte a giovare alla economia nazionale.

La decorazione può essere conferita a coloro che, anche come operai, abbiano con la loro collaborazione, efficacemente contribuito alle opere, produzioni, aziende ed iniziative, delle quali alle lettere precedenti.

La decorazione stessa non può essere conferita ai funzionari dello Stato, a qualsiasi categoria appartengano e qualunque sia la loro opera personale.

Art. 3.

La decorazione consiste: in una croce d'oro piena, smaltata in verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seguente scritta: « Al merito del lavoro 1901

Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di color rosso fra due bande verdi. Il nastro può essere portato senza decorazione.

Art. 4.

Un Consiglio nominato per decreto Reale su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale esamina i titoli di benemerenza delle persone proposte per la decorazione ed approva le nomine di quelle che ritiene meritevoli.

Le adunanze del Consiglio saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti di esso.

Per ogni proposta sarà incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri.

Le singole proposte si intenderanno approvate quando abbiano ottenuto, nelle rispettive votazioni a scrutinio segreto, almeno otto voti favorevoli; le astensioni saranno computate come voti contrari

Salvo i casi di errore di persona, le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso, solo quando siano trascorsi almeno tre anni e coloro che siano stati designati per l'onorificenza abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Parimenti, non potranno essere ripresentate prima di un triennio le proposte che, pur essendo state approvate dal Consiglio, non fossero state accettate dal ministro.

Nessuna proposta potrà essere ripresentata al Consiglio, quando sia stata da esso respinta due volte.

Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di sessanta. Esse possono essere concesse anche ad italiani residenti all'estero che abbiano conservata la cittadinanza ed abbiano acquistato le benemerenze di cui all'art. 2 in paesi esteri.

Art. 5.

Il Consiglio è così costituito:

1° il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, presidente;

2° un delegato del Consiglio degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

3° un delegato del Consiglio del lavoro; un delegato del Consiglio dell'agricoltura; un delegato del Consiglio dell'industria; un delegato del Consiglio del commercio;

4° i capi dei servizi del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

5° cinque cavalieri dell'ordine scelti dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I consiglieri indicati ai nn. 3 e 5 durano in carica tre anni e non possono essere confermati nell'ufficio, se non dopo trascorso un triennio.

Le funzioni di segretario dell'Ordine e del Consiglio sono esercitate dal capo del Segretariato generale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale

È riservato al segretario l'incarico di fare, d'ordine del ministro, l'istruttoria delle proposte da presentare al Consiglio; egli risponde anche della conservazione dell'archivio dell'Ordine.

Art. 6.

Alla data di pubblicazione del presente decreto decadono dall'ufficio gli attuali componenti del Consiglio dell'Ordine del lavoro. Esso sarà ricostituito a norma dell'articolo precedente e resterà in funzione fino al 31 dicembre 1924.

Art. 7.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'Ordine del lavoro.

Le rendite del patrimonio, che venissero così a formarsi, saranno erogate in pensioni vitalizie disposte con decreto Reale promosso dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sul parere del Consiglio dell'ordine.

Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri del lavoro scelti nelle categorie degli operai, ed eccezionalmente a quelli scelti in altre categorie, quando colpiti da invalidità, siano, senza loro colpa, in stato di bisogno.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 391. **Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Scuola-asilo di Pescatori e Marinarotti, con sede nella città di Napoli, viene eretta in ente morale sotto un'Amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.**

N. 394. **Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione a Tiflis, stabilendo l'assegno annuo del titolare in L. 50.000.**

N. 395. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione a Riga, fissandosi l'assegno annuo del titolare in L 50.000.

N. 396. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione in Reval, fissandosi l'assegno annuo del titolare in L 50.000.

N. 397. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione in Fiume, con l'assegno annuo al titolare di L. 50.000, ed in pari tempo viene soppresso il R. Consolato esistente nella città stessa.